



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 24-03 / cifra 4.2

Tema: Locali separati per macchine e pulegge

Data: 07.09.2005

No. 24-002i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Secondo la cifra 4.2 un locale per macchine e pulegge deve essere costruito con una resistenza al fuoco EI 30 (icb). Tuttavia, le direttive non citano se questo locale deve essere costruito come compartimento tagliafuoco separato (utilizzo esterno con possibile carico d'incendio esiguo?). Concretamente, nel cantone dei Grigioni è stato installato liberamente, in un locale per l'impianto di riscaldamento (potenza della caldaia sotto 70 KW = utilizzo esterno possibile), il motore di un ascensore ad azionamento elettroidraulico. Un collegamento al vano dell'ascensore esiste unicamente attraverso il tubo idraulico! Il locale per l'impianto di riscaldamento presenta una resistenza al fuoco EI60 (icb)

Risposta:

Nelle prescrizioni antincendio AICAA non è citato esplicitamente, che per i locali per macchine e pulegge è necessario un locale separato. Secondo la norma armonizzata EN 81-2 (citata nell'indice "ulteriori disposizioni"), cifra 6.1.1, per la costruzione è però necessario un locale separato.